



Decreto Dirigenziale n. 120 del 18/10/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

U.O.D. 3 - Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy, Bioeconomia

Oggetto dell'Atto:

DPR 327/01 COME MODIFICATO. ESPROPRIO E/O ASSERVIMENTO DELLE AREE OCCORRENTI ALLA REALIZZAZIONE DEL PARCO EOLICO DA REALIZZARE NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL COMUNE DI BISACCIA (AV). SOCIETA' PROPONENTE ARENA ENERGIA S.R.L.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 - art. 30, co.1, ha previsto la delega alle regioni per le funzioni amministrative in tema di *energia, comprese quelle afferenti alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas*, funzioni non riservate allo stato o attribuite agli Enti Locali ai sensi, rispettivamente, degli artt. 29 e 31 del richiamato decreto legislativo;
- il D.Lgs. n. 96 del 30 marzo 1999, art. 6, nell'ambito della ripartizione delle funzioni amministrative tra regioni ed Enti Locali, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997 e s.m.i., ha assegnato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 112/98;
- con D.P.C.M. n. 303 del 12 ottobre 2000, sono state individuate le risorse finanziarie, organizzative, umane e strumentali da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, in materia di *energia, miniere e risorse geotermiche*, di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- con il D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 è stata data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE afferente alla *promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili* nel mercato interno dell'elettricità, con misure atte anche a favorire lo sviluppo di impianti di macrogenerazione elettrica per gli impieghi agricoli e per le aree montane;
- l'art. 12 del richiamato D.Lgs. n. 387/2003, nell'ambito della razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, ha stabilito che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le relative infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e le stesse sono soggette ad un'autorizzazione unica nell'ambito di una Conferenza di Servizi indetta dalla Regione;
- il co. 3 del suindicato art. 12 sottopone ad autorizzazione unica, sempre in seno alla Conferenza di Servizi, anche gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento e riattivazione degli stessi, secondo la vigente normativa *ratione materiae*;
- con DGR n. 478/2012, successivamente modificata con DGR 528/2012, la Giunta Regionale ha approvato, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere, attribuendo, tra l'altro, alla Direzione Generale 02 "Sviluppo Economico e le Attività Produttive", l'istruttoria e ogni altro adempimento procedimentale nonché l'emissione dei provvedimenti finali afferenti alle previsioni di cui all'art. 12 del richiamato D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., ai dirigenti delle UU.OO.DD. di cui si compone la Direzione Generale per lo Sviluppo Economico ed Attività Produttive;
- con Decreto Dirigenziale n. 9 del 13 agosto 2015, le funzioni atte a garantire la continuità e la funzionalità della Direzione per lo Sviluppo Economico Attività Produttive, nel rispetto della DGR 384/2015, sono state delegate alla dott.ssa Roberta Esposito;
- con DGR n. 10 del 12 gennaio 2016 è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della D.G. Sviluppo Economico e Attività Produttive alla Dott.ssa Roberta Esposito;
- con DPGR n. 198 del 23 settembre 2016 è stato conferito l'incarico di Dirigente della U.O.D. 51.02.04 "Energia e Carburanti" al Dr. Alfonso Bonavita, le cui competenze, con l'entrata in vigore del nuovo ordinamento di cui alla DGR 2095/2016, sono confluite nella UOD 03 "Energia efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia";

CONSIDERATO che

- con decreto dirigenziale n. 194 del 22.10.2015 della *Direzione Generale 02 – Sviluppo economico e le attività produttive – UOD 04 Energia e carburanti*, la Società Rauseo Filomena - Azienda Agricola con sede legale in Scampitella (AV) alla via Piana di Contra snc – P.IVA 01660190644, è stata autorizzata alla realizzazione ed esercizio dell'impianto eolico costituito da n. 01 aerogeneratori, di potenza complessiva di 0,900 MW, di altezza massima pari a 113,50 metri e 77,0 metri di diametro massimo, nell'ambito territoriale del Comune di Scampitella (AV);
- con successivo decreto dirigenziale n. 127 del 27.05.2016 della stessa Direzione Generale - *D.G. 02 – Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive* – si è preso atto della variante non sostanziale consistente: *a) nel cambio dell'unico (01) aerogeneratore con uno dimensioni diverse nei*

limiti previsti al punto 6.1.2. della DGR 325/2013; b) nella variazione della cabina di consegna dell'energia;

- con decreto dirigenziale n. 186 del 22.07.2016 la *Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive*, si è preso atto di quanto espressamente pattuito con atto notarile del 04.12.2015 – Rep n. 4811, Racc. n. 3710 - del notaio Gerardo Santomauro e si è disposto la voltura del richiamato decreto di autorizzazione n. 194 del 22.10.2015, emesso a favore dell'Azienda Agricola Rauseo Filomena, alla Società Santoro Energia S.r.l. con sede in Scampitella (AV), alla Via Piana di Contra n. 20 – P.IVA n. 02850180643;
- con decreto dirigenziale n. 16 del 26.07.2017 della *Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive – UOD 03 Energia, efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia*, è stato disposto, a favore della Società Arena Energia S.r.l. con sede in Napoli alla Via Adriano n. 70 – P.IVA 05826581216 - il provvedimento d'esproprio, asservimento e /o occupazione temporanea delle aree occorrenti per la realizzazione del parco eolico e delle relative opere connesse nell'ambito territoriale del Comune di Bisaccia (AV);
- con decreto dirigenziale n. 94 del 23.07.2018 della stessa *D.G. 50.02.00/UOD 03* è stato disposto a favore della Società Arena Energia S.r.l. con sede legale in Bisaccia (AV) alla Piazza Concordia n. 68 – P.IVA 05826581216 il provvedimento di presa d'atto della variante non sostanziale al progetto afferente alla costruzione del parco eolico da realizzare nel Comune di Bisaccia (AV), in località Cresciuto e, contestualmente, si è disposto la modifica del cavidotto che, per un tratto di circa 258 metri, dev'essere interrato a sostituzione della linea aerea, al fine di evitare l'interessamento di particelle demaniali;

ACQUISITA

- agli atti del protocollo della Regione Campania – alla *U.O.D. 03 "Energia, Efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia"* - al n. 581390 del 17.09.2018 la nota della Società Arena Energia S.r.l. con la quale ha chiesto l'emissione del decreto di esproprio, asservimento e occupazione temporanea secondo i dettami del D.P.R. n. 327/2000, allegando alla stessa nota: *a) il piano particellare grafico e descrittivo; b) visure catastali; c) relazione tecnica di stima; d) dichiarazione di conformità tra la documentazione cartacea e digitale;*

VISTA

- la D.G.R. n. 60 del 23 febbraio 2015 che, tra l'altro, assegna in via provvisoria all'*U.O.D. 03 "Energia, Efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia"* le competenze delle procedure ablative previste dal Testo Unico sugli espropri;

DATO ATTO

- che ai proprietari degli immobili interessati sono state inviate le comunicazioni di approvazione del progetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
- che per i proprietari i cui indirizzi sono risultati irreperibili e ai quali non è stato possibile inviare la comunicazione si è proceduto ai sensi dell'art. 16 del richiamato D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
- che sussistono motivi di indifferibile pubblica utilità a disporre delle aree interessate per la realizzazione, il regolare esercizio e funzionamento degli impianti, oltre che per la loro necessaria e continua manutenzione;
- che eventuali ritardi potrebbero arrecare danni al soggetto proponente e ritardare la produzione di energia elettrica pulita;

VISTI

- *il decreto dirigenziale dell'A.G.C. 12 Area Generale di Coordinamento e Sviluppo Economico n. 257 del 05 maggio 2012;*
- *il decreto dirigenziale del Dipartimento 51 – DG02 UOD 04 n. 251 del 09 aprile 2014;*
- *il decreto dirigenziale del Dipartimento 51 – DG02 UOD 04 n. 205 del 04 agosto 2016;*
- *il D.P.R. n. 327/2001 come modificato dai D.Lgs. n. 302/2002 e n. 330/2004 e della L. 244/2007;*
- *la L. n. 241/90 e s.m.i.*
- *la L.R. 28 novembre 2007, n. 12;*

- *il regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania" pubblicato sul BURC n. 77 del 16 dicembre 2011;*
- *la delibera di Giunta Regionale n. 478/2012 e s.m.i. di approvazione dell'articolazione delle strutture ordinamentali;*
- *la D.G.R. n. 295 del 21 giugno 2017 di modifica delle strutture ordinamentali.*

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 03 conclusa con esito positivo, come attestata dalla proposta del presente provvedimento effettuata dal Funzionario Dott. Geol. Andrea Nappi, e dalle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge:

DECRETA

1. Per la realizzazione dell'intervento *"Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 0,850 MW, da realizzare nel Comune di Bisaccia (AV) con relative opere connesse*, è disposto in favore della Società Arena Energia S.r.l. con sede legale in Bisaccia (AV) alla Piazza Concordia n. 68 – P.IVA 05826581216, l'esproprio, l'asservimento e/o occupazione temporanea delle aree di proprietà privata nell'ambito del citato territorio comunale, così come descritte ed identificate nel piano particellare grafico (*Allegato 1*) e descrittivo (*Allegato 2*), che del presente provvedimento è parte integrante, significando che la scala di rappresentazione grafica del piano particellare è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'elaborato grafico è suscettibile a modificazioni durante le operazioni di riproduzione cartacea e/o in formato digitale;
2. la costituzione delle servitù si concretizza nella facoltà di realizzare ed il persistere delle linee elettriche aeree, dei sostegni per le medesime, dei cavidotti elettrici e delle relative fasce di rispetto, nella facoltà di fruizione e permanenza da parte di uomini e mezzi, della viabilità privata esistente e da realizzare, nelle aree interessate dai cavidotti interrati e di quelli soggiacenti agli aerogeneratori per il diametro di proiezione dei rotori, nonché per tutte le aree di rispetto, delle piazzole di montaggio degli aerogeneratori e di tutte le superfici occorrenti alla fruizione e manutenzione della realizzanda opera;
3. la Società Arena Energia S.r.l., beneficiaria della procedura ablativa disposta con il presente provvedimento, è autorizzata ad effettuare le operazioni di immissione in possesso e verifica dello stato di consistenza delle aree identificate nell'allegato *piano particellare*;
4. l'avviso di convocazione per la stesura dello stato di consistenza e presa in possesso degli immobili d'interesse, deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, e deve essere notificato ai proprietari dei fondi almeno sette (7) giorni prima, nelle forme degli atti processuali, a cura e spese del promotore dell'asservimento. Copia di tali avvisi di convocazione deve essere trasmessa all'Autorità espropriante almeno sette (7) giorni prima del 1° giorno concordato per le richiamate operazioni sui luoghi d'interesse. Al momento dell'effettiva occupazione degli immobili i soggetti delegati all'esecuzione del presente decreto provvedono a redigere il verbale di consistenza dei luoghi e di immissione in possesso, in contraddittorio con i proprietari o, in caso di assenza o rifiuto degli stessi, con la presenza di due testimoni che non siano subalterni dell'Autorità espropriante né del soggetto beneficiario dell'esproprio/asservimento;
5. l'indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'esproprio, l'asservimento e/o occupazione degli immobili di proprietà privata, determinata ai sensi degli artt. 36 e 44 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., è riportata nell'allegato piano particellare descrittivo. Ai sensi delle vigenti norme in materia, sono suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti sul fondo asservito, rimossi e non ripristinati al termine dei lavori. Detti elementi, rilevati e verbalizzati nello stato di consistenza, sono indennizzati ai sensi degli artt. 32 – 38 del citato Testo Unico per le espropriazioni, in base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui versano. Gli aventi diritto, se condividono ed accettano la determinazione dell'indennità proposta, entro trenta (30) giorni dalla presa di possesso devono comunicare all'Autorità espropriante ed al soggetto proponente l'accettazione dell'indennità determinata, significando che in caso di silenzio la stessa si intende rifiutata e le relative somme saranno depositate, nei trenta (30) giorni successivi, presso la Cassa Depositi e Prestiti a cura del beneficiario del procedimento ablativo. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile. I proprietari, nel caso non condividano le valutazioni ascritte dal presente decreto, possono designare un tecnico di propria

- fiducia che, unitamente ad un tecnico nominato dalla Regione Campania ed un terzo indicato dal Tribunale Civile, componga l'indennità definitiva di esproprio/asservimento;
6. per i proprietari che propongono opposizione alla stima e non intendono avvalersi di un tecnico di propria fiducia, l'Autorità Espropriante, per questi, chiederà la determinazione dell'indennità alla Commissione Provinciale Espropri;
 7. l'indennità relativa all'occupazione temporanea delle aree durante l'esecuzione dei lavori è stata calcolata ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 327/2001. Gli interessati, nel caso non ne condividano la determinazione, entro trenta (30) giorni dalla presa di possesso potranno chiedere la stima alla Commissione Provinciale Espropri di cui all'art. 41 del Testo Unico;
 8. la Società Arena Energia S.r.l., quale soggetto beneficiario dell'esproprio – a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica ad essa conferita - è obbligata al pagamento di ogni onere e magistero, quali indennità, parcelle, rimborsi e spese comunque denominate, afferenti - direttamente o indirettamente – alla procedura ablativa di cui al presente atto;
 9. tutte le operazioni di immissione in possesso devono essere effettuate sotto la responsabilità di un unico coordinatore, al quale il soggetto beneficiario conferisce l'incarico di Responsabile delle Operazioni, nonché da uno o più tecnici abilitati ad eseguire i rilievi topografici;
 10. chiunque, a qualunque titolo, partecipa alle operazioni di immissione in possesso, in nome e/o per conto del soggetto beneficiario, dev'essere munito di delega conferitagli da quest'ultimo;
 11. i verbali di stato di consistenza ed immissione in possesso devono essere redatti in più copie del medesimo originale, delle quali una è consegnata, contestualmente alla immissione in possesso, alla ditta proprietaria se presente alle operazioni;
 12. i verbali di stato di consistenza ed immissione in possesso sono redatti secondo le modalità di legge e conformemente al *Modello (Allegato 3)* che, in atti al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;
 13. nei verbali di stato di consistenza e di immissione in possesso è riportato, in modo chiaro ed intelligibile, l'effettivo stato dei luoghi, corredato di ogni indicazione utile alla puntuale quantificazione di eventuale danni a cose, colture e/o essenze arboree;
 14. i verbali di stato di consistenza e di immissione in possesso sono firmati dal Responsabile delle Operazioni, dai tecnici che hanno eseguito i rilievi e dalla ditta proprietaria o, in difetto, dai testimoni;
 15. il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere all'Autorità espropriante, entro e non oltre trenta (30) giorni solari consecutivi dalle operazioni di immissione in possesso, i seguenti atti: *a) esemplari originali dei verbali di stato di consistenza e di immissione in possesso; b) copia del conferimento di incarico di Responsabile delle operazioni; c) il rilievo dei picchettamenti eseguiti sia in formato cartaceo sia in formato digitale non modificabile e, per ognuno di essi, l'indicazione delle coordinate WGS84; d) documentazione fotografica - in formato JPG - dello stato dei luoghi al momento dell'immissione in possesso delle aree - nella denominazione dei file immagini deve essere indicato il comune, il foglio ed il mappale dell'area fotografata.* La mancata o incompleta trasmissione degli atti elencati rende nulle le operazioni di immissione in possesso;
 16. qualunque abuso commesso durante le operazioni di cui al presente decreto ricade nell'esclusiva responsabilità degli esecutori delle operazioni e/o del Soggetto beneficiario;
 17. l'Autorità espropriante si riserva la facoltà di effettuare, mediante propri Funzionari, il controllo contestuale o *ex post* delle operazioni *de quo*; i costi di dette verifiche e di tutte le altre azioni di controllo e monitoraggio, ai sensi del comma 186, art. 1 della L.R. 5/2013, saranno a carico della Società Arena Energia S.r.l. in quanto soggetto beneficiario;
 18. chiunque dovesse opporsi all'esecuzione del presente decreto, o ostacolarne l'attuazione, incorrerà nelle relative sanzioni di legge. La Forza Pubblica, se si necessita di essa, assicurerà il controllo all'effettiva esecuzione delle operazioni;
 19. con il presente provvedimento non si autorizzano varianti progettuali rispetto a quanto già stato autorizzato con decreto dirigenziale n. 194 del 22.10.2015, come modificato dal decreto dirigenziale n. 94 del 23.07.2018. In caso di eventuali difformità tra gli elaborati progettuali grafici e descrittivi

dell'impianto allegati al presente provvedimento e gli elaborati grafici e descrittivi autorizzati, prevarranno questi ultimi. Si precisa che il presente provvedimento costituisce l'atto conclusivo del procedimento ablativo avviato su istanza di parte facendo salve le istruttorie, le disposizioni e le prescrizioni di cui al richiamato decreto n. 194 del 22.10.2015 e successivi, non oggetto di disamina del presente decreto. Ci si riserva l'attivazione delle procedure necessarie a verificare il rispetto delle prescrizioni previste dalla A.U., precisando fin d'ora che con l'approvazione del presente provvedimento non si intendono sanate eventuali inadempienze che dovessero essere riscontrate;

20. il presente provvedimento, ai sensi del comma 1 dell'art. 24 del DPR 327/2001, sarà eseguito per iniziativa del beneficiario dell'espropriazione, con il verbale di immissione in possesso e previa notifica ai soggetti ablati, entro il termine perentorio di due anni. Le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari, ai sensi del comma 4 dell'art. 23 del DPR 327/2001, hanno luogo senza indugio, a cura e a spese della Società Arena Energia S.r.l. quale beneficiario dell'esproprio;
21. il presente provvedimento sarà altresì trasmesso all'Assessore alle Attività Produttive, alla Segreteria di Giunta per i consequenziali adempimenti nonché alla Sezione casa di vetro del sito internet della Regione Campania;
22. avverso il presente decreto potrà essere opposto ricorso ordinario al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi (120) giorni.

Alfonso Bonavita